



Oggetto: rettifica ad integrazione della Determina dirigenziale n. 44 del 28/03/2023 recante *“autorizzazione della proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto CIG 85498252CA, stipulato con l’OE LA VENETA SERVIZI SpA, avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell’AIFA in Roma” - (Mod 232_01: prot. n. 41330 del 29/03/2023 - Mod 232_02: 19bis/2023 prot. n. 42024 del 30/03/2023)*

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l’art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell’ordinamento del personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso “Regolamento”);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l’art. 10, comma 2, lett. e), del D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire *“specifica delega ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”*;

Visto il Regolamento di contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9 settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, altresì, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *“Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea.”*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la Determina del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il dott. Antonino Laganà è delegato, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante *“Codice dei Contratti Pubblici”* e ss.mm.ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l'adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Visto il contratto CIG 85498252CA, con validità sino al 31/03/2023, avente ad oggetto l'erogazione da parte dell'OE La Veneta Servizi S.p.A. dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell'AIFA, garantendo un Presidio Fisso in AIFA di due FTE, giuste Determine autorizzative n. 38 del 08/03/2021, n. 7 del 17/01/2022 e n. 127 del 31/08/2022;

Visto il Mod 232_01, prot. AIFA n. 37887-P del 22/03/2023, con cui è stata richiesta la proroga di detto contratto per massimo sei mesi per un importo massimo non garantito di complessivi € 29.161,48 oltre IVA;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" di cui al Modulo 232_02 n. 19/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, attestante la copertura finanziaria;

Vista la Determina dirigenziale n. 44 del 28/03/2023 con la quale - per le motivazioni ivi indicate alle quali espressamente si rimanda - è stata autorizzata la proroga tecnica del sopra citato contratto CIG 85498252CA, per un corrispettivo massimo non garantito di € 29.161,48 oltre IVA, di cui € 19.161,48 oltre IVA quale corrispettivo per massimo sei mesi per le "attività ordinarie" da svolgersi mediante il Presidio Fisso (pari ad un canone mensile di € 3.193,58 oltre IVA) e un ulteriore importo di € 10.000,00 oltre IVA, come importo massimo non garantito per le c.d. "attività straordinarie a richiesta", consistenti in servizi extra di facchinaggio in caso di necessità e/o al verificarsi di un particolare evento ovvero in attività che, per volume e impegno, non possono essere svolte dal personale impiegato per i servizi ordinari di presidio, che dovessero manifestarsi durante la proroga;

Visto il Modulo "232_01" trasmesso dall'Area Amministrativa prot. n. 41330 del 29/03/2023 e assunto in pari data al prot. n. 41342 dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, con il quale è stato richiesto di procedere alla rettifica della sopra citata Determina dirigenziale n. 44/2023, in quanto, per mero errore materiale, gli importi ivi autorizzati non sono corretti;

Preso atto infatti di quanto rappresentato nel predetto Modulo e precisamente che *"con Mod. 232_01 prot. AIFA n. 37887-P del 22/03/2023, infatti, è stata richiesta la sopra citata proroga del contratto CIG 85498252CA, poi autorizzata con la Determina dirigenziale n. 44 del 28/03/2023 (rif. Mod. 232_02 n. 19/2023), tuttavia per mero errore materiale gli importi sono stati calcolati per le attività ordinarie di un solo facchino, anziché due"*;

Constatato infatti che - considerando le due risorse FTE contrattualmente previste per il Presidio Fisso - l'importo massimo non garantito per sei mesi di proroga non è pari a complessivi € 29.161,48 (ventinovemilacentosessantuno/48), come indicato nella sopra citata Determina dirigenziale n. 44/2023, bensì ammonta ad € 48.322,96 (quarantottomilatrecentoventidue/96) oltre IVA, dovendosi necessariamente considerare anche la somma di ulteriori € 19.161,48 (diciannovemilacentosessantuno/48) dovuta per il secondo facchino del Presidio Fisso;

Preso atto del visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 19-bis/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio, attestante la copertura finanziaria;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

Art. 1

(rettifica dell'art. 2 della Determina dirigenziale n. 44 del 28/03/2023)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 2 della Determina dirigenziale n. 44 del 28/03/2023 viene così rettificato:

"1. Per la proroga in parola, è autorizzata in favore dell'OE La Veneta Servizi S.p.A., quale corrispettivo per il servizio in argomento a titolo di corrispettivo massimo non garantito, la spesa massima pari complessivamente a €48.322,96 oltre IVA, di cui € 38.322,96 oltre IVA quale corrispettivo per massimo per sei mesi per le "attività ordinarie" da svolgersi mediante il Presidio Fisso con n. 2 facchini, pari ad un canone mensile di € 6.387,16 oltre IVA, e un ulteriore importo di € 10.000,00 oltre IVA, come importo massimo non garantito per le c.d. "attività straordinarie a richiesta", consistenti in servizi extra di facchinaggio in caso di necessità e/o al verificarsi di un particolare evento ovvero in attività che, per volume e impegno, non possono essere svolte dal personale impiegato per i servizi ordinari di presidio, che dovessero manifestarsi durante la proroga

2. In caso di erogazione dei servizi per lassi temporali inferiori al mese, il sopracitato corrispettivo mensile di € 6.387,16 oltre IVA, previsto per le "attività ordinarie a canone", verrà riproporzionato in ragione dei giorni di servizio effettivamente resi dal fornitore, avuto riguardo ad un corrispettivo giornaliero, su base 30, pari ad € 212,90 oltre IVA".

2. Fermo restando quanto precisato ad integrazione nel presente provvedimento, si dà atto che resta salvo ed invariato quanto altro disposto nella sopra citata Determina dirigenziale n. 44 del 28/03/2023.

Art. 2

(pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/bandi-di-gara-e-contratti> (file disponibile in formato PDF).
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 31/03/2023

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

f.to digitalmente

Antonino Laganà

Allegato:

- Visto "Programmazione e Controllo economico-gestionale" n. 19-bis/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Pubblicato sul profilo del committente in data 04/04/2023